

Domanda per l'iscrizione negli albi dei Giudici Popolari

Al Sindaco del Comune

di _____

____ I ____ sottoscritt _____

nat ____ a _____ (____) il _____

residente in _____ via _____ n. ____

CHIEDE

di essere iscritt ____ nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise/Corte d'Assise d'Appello ⁽¹⁾ e a tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. _____

DICHIARA

- di essere cittadin ____ italian ____ ;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____ conseguito nell'anno _____ presso il seguente Istituto: _____ città _____ ;
- di svolgere la seguente professione: _____ ;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità per l'Ufficio di Giudice Popolare previste dall'art. 12 della Legge 10 aprile 1951, n. 287.

____ L ____ RICHIEDENTE

____, li _____

COMUNE DI _____

ESTRATTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE

Accertato che nei confronti del ____ richiedente non sussistono ⁽¹⁾ tutte le condizioni prescritte sussistono per la iscrizione negli elenchi comunali ⁽²⁾ _____

_____ decide di accogliere favorevolmente respingere

la domanda di procedere all'iscrizione del ____ richiedente nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di Corte di Assise Corte di Assise d'Appello, verbale n. _____ del _____ .

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE

li _____

(1) Cancellare la voce che non interessa.

(2) Indicare gli eventuali impedimenti per l'iscrizione.

Requisiti dei giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle corti d'Assise di Appello

Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche

Art. 9 Corti d'Assise

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 Corti d'Assise d'Appello

I giudici popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendono dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.